

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**N. 951**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore VOZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1994**

---

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  
n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria,  
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a sopperire ad alcune carenze riscontrabili nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al riordino della materia sanitaria emanato in attuazione della delega della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nella disciplina relativa alle aziende ospedaliere che devono essere istituite nell'ambito della unità sanitarie locali, al fine di assicurare condizioni di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, essenziali per rappresentare in maniera adeguata le particolarità che contraddistinguono le strutture ospedaliere, il decreto legislativo pare indirizzarsi essenzialmente agli ospedali di rilievo nazionale di alta specializzazione e agli ospedali che siano centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza. Per gli altri ospedali, che pure costituiscono una realtà estremamente significativa, sia dal punto di vista operativo, sia da quello finanziario, il decreto legislativo consente virtualmente la costituzione di aziende ospedaliere, ma pare orientato nella direzione di reperire un nuovo assetto organizzativo all'interno dell'unità sanitaria locale e non nella creazione di una azienda con personalità giuridica propria.

Tale scelta di fondo trova conferma sia nel comma 1 e soprattutto nel comma 9

dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo.

Questa soluzione non può non apparire insufficiente, sia perchè non risolve alla base il problema della obiettiva diversità esistente tra le esigenze delle strutture ospedaliere e quelle dei servizi di base, sia perchè non risponde alla necessità di imprimere una direzione unitaria al processo di riorganizzazione della attuale rete degli ospedali locali, caratterizzata, come è noto, da duplicazioni, sprechi di risorse, cattivo impiego del personale e spesso condizionata da logiche campanilistiche ed assistenziali che le USL non riescono in alcun modo ad arginare.

Si propone pertanto un drastico mutamento di indirizzo rispetto alle scelte del decreto legislativo prevedendo lo scorporo integrale di tutte le strutture ospedaliere dalle USL.

Tali strutture potrebbero essere opportunamente aggregate in apposite aziende da istituirsi in ambito provinciale.

Il presente disegno di legge propone inoltre di integrare le norme relative ai requisiti di accesso all'albo nazionale dei candidati alla guida delle unità sanitarie locali, precludendo la possibilità di iscrizione a coloro che già godono di un trattamento di quiescenza.

Tale preclusione si ispira ad una esigenza di moralizzazione che non può essere ignorata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 10, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non godano di trattamento pensionistico».

## Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole da: «Con le stesse procedure» a «responsabile di dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «Con le stesse procedure si provvede alla costituzione di aziende provinciali in cui confluiscono gli ulteriori ospedali».

2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

